



Accordo di Cooperazione Scientifica
tra
l'Università di Damasco (Siria)
e
l'Università per Stranieri di Siena (Italia)

L'Università di Damasco in Siria e l'Università per Stranieri di Siena in Italia, di seguito denominate le "Parti", con l'obiettivo di rafforzare e sviluppare la cooperazione scientifica e lo scambio studentesco, accademico e amministrativo al fine di stabilire un reciproco vantaggio a lungo termine,

Le due Parti convengono di cooperare nei seguenti ambiti:

Articolo -1-

Oggetto della Collaborazione

Promuovere la cooperazione scientifica e la ricerca tra le due Parti sulla base del reciproco rispetto e della sovranità di ciascuna di esse, in conformità con le leggi, le norme e i regolamenti nazionali di entrambi i Paesi e gli accordi ivi previsti, e nell'ambito delle risorse disponibili.

Articolo -2-

Ambiti della Collaborazione

Le Parti adottano tutte le misure necessarie per promuovere la cooperazione nei seguenti settori:

1. Scambio di personale accademico, ricercatori e/o studenti ai fini della realizzazione di attività di insegnamento, ricerca o sviluppo di curricula o programmi di studio. Ciascuna attività di scambio dovrà essere preventivamente approvata da entrambe le Parti.
2. Scambio di pubblicazioni, materiale scientifico, documenti accademici e dati di ricerca disponibili tra le due Parti.
3. Sviluppo di progetti di cooperazione congiunta e programmi di ricerca tra le due Parti.
4. Partecipazione a incontri e convegni scientifici tenuti in ciascun Paese.

Articolo -3-

Meccanismo di attuazione

Al fine di raggiungere gli obiettivi previsti dal presente Accordo le Parti si attiveranno su quanto segue:

1. Firma di Programmi Esecutivi che individuino, sulla base del reciproco interesse e delle risorse disponibili di entrambe le Parti, i meccanismi e i dettagli relativi all'attuazione del presente Accordo.
2. Facilitare l'ingresso e la partenza dal Paese ospitante dei partecipanti ai programmi realizzati nell'ambito del presente Accordo, in collaborazione con le autorità competenti di entrambi i Paesi.

3. Fornire l'accesso ai rappresentanti della Parte inviante ai laboratori, alle strutture di ricerca e alle biblioteche della Parte ospitante qualora si rendessero necessari per svolgere le attività di cui all'Articolo 2 del presente documento, secondo quanto previsto dall'Articolo 1.
4. Affermare l'impegno delle Parti nel rispetto dei principi delle pari opportunità e della non discriminazione. La partecipazione alle attività di scambio di cui al presente Accordo si basa esclusivamente sulle capacità accademiche e sul rendimento dei candidati.

**Articolo -4-
Accordi finanziari**

Ciascuna Parte sosterrà le proprie spese per l'attuazione degli obiettivi del presente Accordo. Gli studenti saranno esentati dal pagamento delle tasse universitarie in virtù della presente collaborazione.

**Articolo -5-
Protezione dei diritti della proprietà intellettuale**

1. Le Parti si impegnano a proteggere i diritti della proprietà intellettuale in conformità con le rispettive leggi, norme e regolamenti nazionali dei rispettivi Paesi, e secondo gli Accordi tra essi vigenti.
2. L'uso del nome e del logo ufficiale di ciascuna Parte su qualsiasi pubblicazione di documenti o stampe è vietato senza previa approvazione scritta di tale Parte.

**Articolo -6-
Risoluzione delle controversie**

Qualsiasi controversia che possa insorgere tra le Parti in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo sarà risolta in via amichevole mediante consultazioni e negoziazioni dirette tra le Parti, o attraverso i canali ufficiali senza far riferimento a terzi.

**Articolo -7-
Riservatezza**

1. Ciascuna Parte si impegna a rispettare la riservatezza di tutti i documenti, informazioni e ulteriori dati che vengano comunicati, per iscritto o oralmente, dalla Parte divulgante alla Parte ricevente.
2. Ciascuna Parte si impegna a non utilizzare documenti, informazioni e dati in alcun modo se non per gli scopi previsti dal presente Accordo o dai suoi allegati, e le Parti non hanno il diritto di far prendere visione dell'Accordo a terzi senza previa autorizzazione dell'altra Parte, e dovrà gestirlo e risponderne in modo confidenziale.
3. Entrambe le Parti si attengono alla continuazione delle disposizioni previste dal presente articolo a seguito della conclusione dell'Accordo.

**Articolo -8-
Disposizioni finali**

1. Il presente Accordo entra in vigore a partire dalla data di ricezione delle ultime notifiche scritte con le quali una Parte notifica all'altra l'avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore, resta valido per i successivi sei anni e può essere rinnovato per un periodo analogo previo reciproco consenso scritto tra le due Parti.
2. Ciascuna Parte può recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento presentando all'altra Parte una notifica scritta in cui esprime la propria volontà di concluderlo tramite preavviso di almeno sei mesi. Le attività ed i programmi in corso rimarranno comunque validi fino alla loro conclusione.

3. Ciascuna Parte potrà emendare, modificare e aggiungere qualsiasi elemento o articolo al presente Accordo mediante reciproca approvazione scritta firmata dai rappresentanti autorizzati attraverso i canali ufficiali. Tali modifiche e integrazioni saranno considerate parte integrante del presente Accordo ed entreranno in vigore secondo le procedure previste dalla prima sezione del presente articolo.

4. L'attuazione del presente Accordo è soggetta alle leggi e ai regolamenti in vigore presso entrambe le Parti.

Concluso e firmato in tre versioni originali in lingua araba, italiana e inglese, ciascuna delle quali facente ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione, prevarrà il testo in inglese.


Damasco, / /

Siena, / /



Per l'Università di Damasco
Siria

Per l'Università per Stranieri di Siena
Italia



Il Rettore
Prof. Mhd. Osama Jabbar



Il Rettore
Prof. Tomaso Montanari

06-02-2023